

TORNATA DEL 12 LUGLIO

ricchezza mobile, proposta dal Sella, e più che difesa, dirò, e me ne duole, subita dall'onorevole Minghetti, ma che io non subirò come deputato, votando contra, *non alla tassa*, ma al modo vessatorio ed assurdo che vi scorgo.

CORTESE. Io aveva pochi giorni fa proposto un emendamento per la soppressione appunto di questa parola, o *professioni*: e allora non ci erano tante ragioni per sopprimerla quante ce ne sono adesso. Ora l'articolo comincia col dire:

« Il cittadino il quale abbia domicilio nel regno, o che non abbia nè domicilio, nè dimora nel regno, ma che sia interamente fuori del regno; e lo straniero che non abbia nè domicilio nè dimora, ecc., pagherà una tassa sulla professione che esercita nel regno. »

L'onorevole Sella diceva: in Inghilterra si paga perchè ci sono delle professioni che si esercitano per delegazione. Io non so che vi sieno queste professioni che si esercitano per mezzo di delegazione, ma dico che se noi chiameremo dalla Francia o dall'Inghilterra un medico od un architetto per fare un'operazione in Italia, sarebbe strano che volessimo fargli pagare una imposta proporzionata al reddito di quella operazione!

Ma naturalmente noi non potremo ammettere che si possa esercitare una professione che è opera tutta personale, da lontano, dall'estero e per delegazione!

SELLA. E un ricevitore generale?

CORTESE. Quella non è professione, è un impiego.

Insomma, in vista di queste considerazioni, io rinnovo il mio emendamento che è di sopprimere la parola *professioni*.

PRESIDENTE. Domando se la proposta Minervini e Cortese che consisterebbe nel sopprimere la parola *professioni* sia appoggiata.

(È appoggiata).

Metto ai voti il paragrafo....

SELLA. Io non ho voluto addentrarmi in casi pratici, soltanto stimo opportuno arrecare un esempio (e ne potrei addurre parecchi) da contrapporre alle osservazioni dell'onorevole Cortese.

Taluno potrebbe tenere una ricevitoria generale senza risiedere nel luogo in cui questa esiste; per esempio, uno potrebbe benissimo aver la sua dimora all'estero, e specialmente al confine, e tuttavia esercitare una professione nel regno. E ve ne sono parecchi di questi casi. Infatti vi sono ingegneri, i quali hanno la loro residenza all'estero, ed esercitano la loro professione anche all'interno. Supponiamo ancora un legale, il quale risieda all'estero e sia consultore di una società nazionale. Tutti questi debbono benissimo esser tassati.

D'altronde io non veggo quale inconveniente possa avere questa parola perchè gli onorevoli preopinanti la vogliono togliere dalla legge.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Mi pare che l'onorevole Sella ha detto in ultimo la ragione migliore e la più sicura.

Inconvenienti non ne produce quella parola; se ne possono produrre togliendola.

A cagion d'esempio, c'è un inglese, il quale crea un giornale sopra una grande scala in Italia: n'è il solo proprietario; ebbene, non volete tassarlo perchè abita a Londra? Io credo che non sarebbe giusto.

PRESIDENTE. Ha la parola il relatore della Commissione.

PASINI, relatore. Io farò una sola osservazione.

Supponiamo che un forestiero, senza essere domiciliato nello Stato, eserciti qui la professione di medico ebbene, se noi togliamo dall'articolo la parola *professioni*, questo forestiero non pagherebbe alcuna imposta.

Io prego l'onorevole Cortese di considerare che queste disposizioni si riferiscono così ai cittadini nostri che sono all'estero, come ai forestieri che sono o non sono domiciliati nello Stato. Potrebbero questi esercitare qui la loro professione senza avervi domicilio, ed io non so perchè non dovrebbero essere colpiti dall'imposta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento pressivo proposto dai deputati Minervini e Cortese, il quale consiste nel togliere la parola *professioni*.

(Non è approvato).

Ora metto ai voti la lettera *d*:

« Sui redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nello Stato. »

(È approvata).

Metto ai voti la lettera *e*:

« E in generale sopra ogni categoria di redditi della ricchezza mobile che si produce nello Stato e che sia dovuta da cittadini, ovvero da altre persone domiciliate e residenti nello Stato. »

(È approvata).

Ora metto ai voti l'intero articolo 7°.

(È approvato).

« Art. 8. Sono esenti dall'imposta:

« 1° Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;

« 2° Gli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio od una industria, e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono, e salve le speciali convenzioni consolari;

« 3° I minorenni sottoposti alla patria potestà che non hanno redditi propri;

« 4° Le donne maritate che non hanno redditi propri e separati da quelli dei loro mariti coi quali convivano;

« 5° Tutti coloro che, privi di ogni bene mobile o immobile, a giudizio ed attestato delle autorità comunali siano dichiarati indigenti. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

La parola spetta al deputato Cortese.

CORTESE. Io sento il bisogno d'invocare dalla Camera pochi minuti di benigna attenzione, imperocchè in quest'articolo si tratta d'una questione gravissima.